

DIPARTIMENTO TERRITORIALE PIEMONTE SUD EST

Struttura Semplice Servizio territoriale di Asti

RELAZIONE DI CONTRIBUTO TECNICO SCIENTIFICO

C.T. Arpa n.: G07_2021_00843_001

Risultato atteso: B2.02

Oggetto: Istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - D.D.
Provincia di Asti n. 829 del 17/03/2015.

Ditta: MAGIFER S.r.l.
Strada Chiaberto n. 19/21

Comune di: Costigliole d'Asti (AT)

Redazione	Funzione: Tecnico Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti Nome: dott.ssa Valeria Gai	
Redazione	Funzione: Tecnico Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Alessandria - UPG Nome: dott.ssa Sabrina Mozzone	
Redazione	Funzione: Tecnico Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti Nome: dott. Claudio Varaldi	
Redazione	Funzione: Tecnico Servizio Produzione Nome: dott.ssa Sara Vazzola	
Verifica e Approvazione	Funzione: Responsabile Servizio Territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti Nome: Ing. Davide Guasco	

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est
Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti
Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031
Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

Premessa

Il presente contributo valuta la documentazione pervenuta dalla ditta MAGIFER S.r.l. in Costigliole d'Asti, Strada Chiaberto n. 19/21, al fine del riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Asti n. 829 del 17/03/2015 e s.m.i. (attività IPPC 5.3b).

Nello specifico, il riesame è finalizzato all'adeguamento alle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018, concernenti il trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE (Dir. IED).

Nell'istanza in oggetto è stata accorpata anche l'istanza di modifica non sostanziale relativa all'installazione del nuovo punto di emissione E3, per la quale il proponente ha presentato le integrazioni richieste dalla scrivente Agenzia nel contributo tecnico G07_2020_1784_001 del 04/12/2020; contestualmente, la ditta ha richiesto di apportare alcune modifiche impiantistiche e gestionali (v. oltre).

La ditta Magifer S.r.l., nella sede operativa in Costigliole d'Asti, Strada Chiaberto n. 19/21, svolge attività di recupero e deposito temporaneo di rifiuti speciali non pericolosi, in particolare rottami metallici. L'impresa svolge anche altre attività, non IPPC, quali il commercio e intermediazione di rottami e materiali metallici (rifiuti e EoW) come mandataria di primarie aziende siderurgiche e metallurgiche, il trasporto di rifiuti e materiali metallici con propri mezzi, l'intermediazione di rifiuti prodotti da terzi.

Le principali attività svolte all'interno del sito sono raggruppabili come segue:

1. accettazione, scarico, verifica, invio a messa in riserva o deposito preliminare;
2. pre-frantumazione, frantumazione, prima selezione automatica e manuale;
3. presso-cesoatura;
4. selezione automatica, in più fasi (compresa la selezione ottica), e triturazione finale;
5. cernita manuale;
6. vagliatura;
7. taglio e riduzione volumetrica;
8. pressatura;
9. deposito dei materiali e dei rifiuti prima della spedizione ai destinatari.

In relazione alle modifiche richieste, la ditta prevede, nel corso del 2021, i seguenti interventi:

- l'utilizzo dell'area a sud, recentemente pavimentata, per la messa in riserva di rottami metallici in ingresso o uscita, oltre che per il deposito di EoW generato dal sito o proveniente da altri detentori;
- l'installazione di un tritatore, per la riduzione volumetrica dei rifiuti residuali a fine linea dell'impianto di separazione automatico;
- l'installazione di un separatore ottico-pneumatico sulla linea di separazione metalli non ferrosi/alluminio, al fine di migliorare la qualità del materiale recuperato.

1. Analisi documentale e richieste di integrazioni

Valutata la documentazione agli atti, si effettuano le seguenti osservazioni.

Nella Tabella 2 del proprio documento "9.MAGIFER Riesame_AIA 2021", l'Azienda ha effettuato un'analisi puntuale delle migliori tecniche disponibili illustrate nel documento europeo recante le BATc di settore in relazione all'installazione in esame, comprensiva, in linea generale, di riferimenti tecnici e/o giustificazioni inerenti all'attuale applicazione, applicabilità (con eventuali, relative ipotesi applicative e proposte di tempistiche), non applicabilità nelle condizioni in essere. Ciò premesso, alcune delle tecniche illustrate nelle BATc e dichiarate dal proponente "non applicabili"

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est

Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti

Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031

Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

necessitano di maggiori argomentazioni e chiarimenti in merito a tale decisione. Inoltre, per quanto riguarda le BATc di carattere generale, la ditta fa riferimento a documentazione aziendale interna che però non viene presentata (Piano di Emergenza e Piano di Emergenza Ambientale in riferimento alla BATc 1.a-XIII, "Sistema di Gestione - DRA 011" in riferimento alle BATc 11, 19a, 21c e 23, ecc.): a titolo di esempio, è del tutto riduttivo ritenere la BATc 3 applicata in presenza di un SGA, in assenza di un'effettiva e compiuta valutazione dell'inventario dei flussi, ottenuta sviscerando i diversi punti considerati dal documento europeo, ove applicabili (l'applicazione corretta è peraltro correlata anche ad altre BATc, tra cui le BATc 7 e 8); è altresì necessaria l'analisi di tutti i punti elencati nella BATc 1. Si rimanda ai sottoparagrafi seguenti per le considerazioni relative alle BATc specificatamente connesse alle singole matrici ambientali.

Si rimanda all'Ente autorizzante per quanto concerne le tempistiche di adeguamento alle BATc e ai BAT-AEL richieste dalla ditta nella Tabella 2 del documento "9.MAGIFER Riesame_AIA 2021".

Si prende atto del piano di monitoraggio e controllo dell'installazione revisionato, presentato dal proponente: si richiede che, tenuto conto della casistica in esame, tale documento venga integrato, anche per quanto riguarda i contenuti delle tabelle e l'elenco degli indicatori di performance, con quanto previsto nel modello di PMC che a tal fine si allega, predisposto dal coordinamento AIA attivo internamente ad Arpa, riguardante la categoria IPPC 5, in cui ricade l'installazione in esame. Si segnala altresì che, anche nel PMC presentato, la ditta fa riferimento a documentazione aziendale interna che però non viene presentata. Si rimanda ai sottoparagrafi seguenti per le eventuali considerazioni relative al PMC specificatamente connesse alle singole matrici ambientali.

Nei seguenti sottoparagrafi, si esprimono altresì le seguenti osservazioni, specifiche per le singole matrici ambientali.

1.1. Gestione rifiuti

In relazione a quanto predisposto dal proponente, si rilevano i seguenti aspetti:

1. Nulla si ha da eccepire circa la richiesta di
 - inserimento di nuovo vaglio meccanico costituito da trituratore monoalbero Mod. ISVE 40140, con alimentazione e deferrizzazione, per il trattamento dei fondi di piazzale, in sostituzione del precedente vaglio fisso;
 - riorganizzazione delle aree di gestione rifiuti e stoccaggio ai fini di ottenere una gestione più performante dei rifiuti;
 - inserimento dei codici EER 170101, 190814, 191205 e 191209 derivanti dall'attività in essere in azienda;
 - modifica dei quantitativi massimi in ingresso e in stoccaggio dei rifiuti trattati.
2. Si prende atto che circa la gestione e la produzione EoW non sono previste modifiche a quanto già precedentemente autorizzato. Circa la classificazione End of Waste si conviene con quanto dichiarato in relazione dall'istante.
3. Al momento non si ritiene di dover apportare modifiche al PMC per quanto concerne la matrice rifiuti, al netto di quanto indicato in premessa.
4. Si rammenta che tutta la lavorazione dovrà avvenire su superficie pavimentata, i rifiuti mantenuti in contenitori atti all'uso, con idonei sistemi di contenimento o di gestione degli sversamenti accidentali, ben distinti e separati tra loro ed individuati da apposita cartellonistica.
5. Si chiede che venga previsto un piano di controllo e manutenzione delle pavimentazioni impermeabilizzate.
6. Si chiede che venga prescritta una pulizia/spazzamento delle aree pavimentate a cadenza settimanale.

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est
Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti
Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031
Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

7. Si rammenta che la planimetria inerente agli stoccaggi dei rifiuti in azienda dovrà essere assolutamente vincolante, tutte le modifiche, anche di carattere eccezionale, dovranno essere tempestivamente comunicate, e dovrà ricalcare in modo esatto quella presentata ai VVFF per il rilascio del CPI.
8. Circa la presentazione e la discussione delle BATc relative alla gestione rifiuti, al netto di quanto indicato in premessa, la ditta ha effettuato una disamina dettagliata, sia nei casi di applicazione sia di non applicabilità.

A valle delle suddette osservazioni, si richiama integralmente quanto espresso in merito alla gestione rifiuti nel contributo Arpa n. G07_2021_00230_002 del 26/04/2021.

1.2. Acque, scarichi e Piano di gestione delle acque meteoriche e di dilavamento

In relazione a quanto predisposto dal proponente, si rilevano i seguenti aspetti:

1. Il nuovo impianto risulta correttamente dimensionato e idoneo allo scopo.
2. Per quanto concerne la valutazione del recettore (Canale San Marzano), recapito dello scarico in quanto la fognatura non risulta adeguatamente dimensionata, resta valido quanto espresso nel contributo tecnico Arpa n. G07_2021_00230_002 del 26/04/2021:
"Il Regolamento regionale 1/R 2006 definisce nell'allegato A i contenuti del piano di prevenzione e gestione delle Acque meteoriche, la documentazione presentata risulta esaustiva. Le acque raccolte dalle aree scoperte destinate alla messa in riserva dei rifiuti, dopo un trattamento appropriato, vengono recapitate nel Canale artificiale San Marzano. Nel caso in cui il canale abbia acqua corrente tutto l'anno sono adeguati i limiti allo scarico posti dal D.Lgs. 152/2006; in caso contrario, devono essere valutati i periodi di asciutta dello stesso.
La DGR 23 giugno 2015 n° 39-1625 Standardizzazione e adeguamento al quadro normativo di riferimento (Direttiva 2000/60/CE-WFD) delle azioni per la tutela delle acque, all'allegato 1 articolo 4.2, prevede infatti che se la portata del recettore è nulla per più di 120 giorni/anno lo scarico si configura come uno scarico su suolo."
3. Si prende atto dell'incremento di un'unità del numero degli scarichi industriali con relativo pozzetto di ispezione (scarico S4).
4. Poiché gli scarichi presenti nello stabilimento risultano essere cinque (S1, S2, S2bis, S3 ed S4), di cui tre di prima pioggia e due di seconda pioggia, si richiede di chiarire i motivi per cui nelle BATc ne vengano considerati solo quattro e, soprattutto, i motivi per cui solo tre siano oggetto del PMC. A seguito dell'ampliamento dell'impianto di trattamento acque di pioggia, si ritiene infatti che il PMC debba essere opportunamente aggiornato, includendo tra i punti di monitoraggio anche gli scarichi di seconda pioggia S1 ed S2, per i quali si richiede alla ditta di produrre una proposta relativa alla periodicità dei monitoraggi.
5. Circa la richiesta di aggiornamento del PMC, inerente alla modifica/eliminazione di alcuni parametri (PFOA e PFOS), si ritiene di dover attendere almeno dodici mesi (in luogo dei sei mesi richiesti dalla ditta), ovvero almeno n. 2 controlli consecutivi negativi.
6. Si segnala all'Ente autorizzante la necessità che venga mantenuta la prescrizione seguente, già inserita nell'Allegato I, "Cap. V – EMISSIONI IN ACQUA" della D.D. della Provincia di Asti n. 829 del 17/03/2015 attualmente vigente: "In riferimento al rilevato industriale a suo tempo realizzato attraverso operazione di recupero rifiuti riconducibili a "scorie di acciaieria", occorre effettuare, con cadenza biennale, il monitoraggio delle acque impiegando i piezometri attualmente in essere, con cadenza biennale, ricercando i seguenti parametri e trasmettendo i

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est
Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti
Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031
Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

dati rilevati alla Provincia di Asti, ad ARPA Dipartimento di Asti ed al Sindaco del Comune di Costigliole d'Asti: [...]"

Inoltre, si rileva la necessità che vengano comunicate oltre che alla Provincia di Asti anche all'Arpa, con un preavviso di almeno 15 gg., le date previste per i campionamenti di tali piezometri.

7. Si chiede che vengano fornite le procedure interne PSGG004 e PGSG009, che servono alla gestione delle emergenze e delle anomalie, nominate ma non fornite.
8. Le BATc relative ad acque, scarichi e piano di gestione delle acque meteoriche e di dilavamento risultano correttamente discusse; al netto di quanto indicato in premessa, la ditta ha effettuato una disamina dettagliata, sia nei casi di applicazione sia di non applicabilità.

1.3. Emissioni in atmosfera

Relativamente ai punti di emissione E1 (dotato di ciclone separatore e di scrubber a umido Venturi con separatore finale) ed E2 (dotato di filtro a 4 stadi costituito da fili metallici e microfibra, di filtro a cartucce e di iniezione di assorbente in polvere), si richiede di illustrare le motivazioni tecniche per cui siano stati previsti due camini, dotati di sistemi di abbattimento differenti, a servizio degli effluenti provenienti dalla medesima fase 2.2 (frantumazione mediante mulino a martelli), di confermare che i due punti di emissione (e relativi sistemi di abbattimento) funzionino esclusivamente in alternativa l'uno all'altro, di descrivere sulla base di quali criteri e con quali modalità operative venga determinata l'attivazione dell'uno o dell'altro punto di emissione e di indicare le percentuali di tempo di attivazione stimate per ciascuno dei due camini.

In riferimento alla BATc 25, Si richiede innanzitutto di dettagliare i motivi per cui il proponente ritenga non applicabile una tecnologia di abbattimento con filtro a tessuto a servizio del punto di emissione E1 (tecnologia che ritiene altresì applicabile ad E1 "entro due anni da approvazione del PMC", come pare evincersi dalla valutazione di applicabilità della BATc 25b).

Al netto di tale chiarimento, che si ritiene imprescindibile, la scrivente Agenzia ritiene che, in riferimento alla Tabella 6.3 della BATc 25 "Livello di emissione associato alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di polveri risultanti dal trattamento meccanico dei rifiuti", i limiti per polveri totali debbano corrispondere a:

- 10 mg/Nm³ per E1 se l'impossibilità di installazione di un filtro a tessuto viene confermata (in caso contrario, saranno necessari per l'adeguamento ai BAT-AEL l'installazione di un filtro a tessuto e il contestuale rispetto di limiti pari a 5 mg/Nm³);
- 5 mg/Nm³ per i punti di emissione E2 ed E3.

Si richiede di integrare la valutazione dell'applicazione delle tecniche di cui alla BATc 25, effettuata dal proponente per il solo punto di emissione E1, estendendola anche ai punti di emissione E2 ed E3: la BATc 25 potrà infatti considerarsi applicata, solo in relazione a tutti e tre i punti di emissione.

Per quanto riguarda i monitoraggi delle emissioni convogliate, in relazione a quanto previsto dalla BATc 8, sono stati correttamente individuati gli inquinanti oggetto di monitoraggio, le metodiche di campionamento e la frequenza dei monitoraggi (semestrale con metodica EN 13284-1 per polveri; semestrale con metodica EN 12619 per TVOC; annuale per ritardanti di fiamma bromurati; annuale con metodica EN 14385 per metalli e metalloidi tranne mercurio; annuale con metodica EN 1948-1,-2,-4 per PCB dioxin-like; annuale con metodica EN 1948-1,-2,-3 per PCDD/F).

In relazione al par. "1.6.1 Inquinanti monitorati" del PMC proposto dalla ditta, si segnala la necessità che tali monitoraggi vengano prescritti integralmente (ovvero per tutti i suddetti inquinanti e con le suddette metodiche e tempistiche) per tutti e tre i camini E1, E2 ed E3.

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est

Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti

Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031

Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

Si ritiene che tutti i sistemi di abbattimento a servizio dei punti di emissione E1, E2 ed E3 debbano risultare in linea con le prescrizioni impiantistiche e gestionali elencate nelle rispettive schede dell'Allegato I al D.P.R. 59/2013 (adottato dalla scrivente Agenzia come riferimento tecnico per gli impianti di abbattimento): si richiede pertanto di dettagliare punto per punto, in relazione a tali schede, le caratteristiche di ciascun abbattitore.

In particolare, per quanto riguarda il filtro a cartucce a servizio del punto di emissione E3, si prende atto delle modifiche apportate dal proponente ai fini di garantire una velocità di attraversamento massima di 0,017 m/s. Si ribadisce altresì la richiesta di prevedere per il filtro a cartucce di E3 la presenza di "Manometro differenziale o eventuale pressostato differenziale con allarme ottico e/o acustico o rilevatore triboelettrico quando cambia il carico inquinante", come previsto al punto "5 - Sistemi di controllo" della scheda D.MF.02 dell'Allegato I al D.P.R. 59/2013 (analoga dotazione dovrà essere prevista per il filtro a cartucce a servizio di E2).

I limiti proposti per il punto di emissione D3, collegato ad un impianto mobile di aspirazione localizzata dotato di cartucce filtranti tipo HF con sistema di pulizia automatico ad aria compressa (il quale viene attivato in occasione di operazioni di taglio e riduzione volumetrica manuali effettuate su piazzale mediante cannello a gas, in presenza di pezzature non adatte al trattamento diretto negli altri impianti del sito) corrispondono a 10 mg/Nm³ per polveri totali (da intendersi comprensive di nebbie oleose, come previsto al punto 10 dell'Allegato 3 della D.D. della Regione Piemonte n. 145/2011, qui richiamato come riferimento tecnico). Tale limite si ritiene adeguato (e il suo rispetto si può ritenere garantito sulla base dei certificati forniti dal costruttore del sistema di abbattimento) in caso di utilizzo relativamente saltuario: a conferma di ciò, si richiede di fornire una stima della durata in ore annue delle operazioni di taglio e riduzione volumetrica collegate a D3.

I due punti di emissione collegati, rispettivamente, alla centrale termica alimentata a GPL di potenzialità <35 kW per il riscaldamento degli uffici e alla centrale termica alimentata a metano di potenzialità <35 kW per il riscaldamento dei locali di pesa dovranno risultare a loro volta elencati nel quadro riepilogativo delle emissioni, con numerazione del tipo Ex.

In generale, tutti i punti di emissione collegati a caldaie ad uso civile e/o produttivo (anche sottosoglia), postazioni di ricarica batterie, impianti di emergenza, sistemi di raffreddamento e riscaldamento per scambio indiretto (specificando, per questi ultimi, se come fluido per il raffreddamento o riscaldamento viene utilizzata esclusivamente aria che non sia venuta in nessuna fase a contatto con fluidi o materiali di processo) dovranno a loro volta risultare elencati nel quadro riassuntivo delle emissioni (unitamente, per quanto riguarda le caldaie, all'indicazione della potenzialità termica e del tipo di combustibile impiegato). Si richiede pertanto di produrre un quadro riepilogativo delle emissioni comprensivo di tali camini.

Per quanto riguarda i punti di emissione collegati a caldaie, si ricordano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 183 del 15/11/2017, come modificato dal D. Lgs. 102 del 30/07/2020; gli effluenti provenienti dalle postazioni di ricarica delle batterie Piombo-acido, se captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare limiti di emissione pari a 2 mg/Nm³ per H₂SO₄; le emissioni provenienti da sistemi di raffreddamento per scambio indiretto, quali i sistemi di raffreddamento compressori, motori, trasformatori sono considerate trascurabili, purché sia utilizzato, come fluido di raffreddamento, esclusivamente aria che non sia venuta in nessuna fase a contatto con fluidi o materiali processo.

Si richiamano le seguenti prescrizioni impiantistiche e gestionali:

- le procedure di manutenzione dei sistemi di aspirazione e di abbattimento dovranno risultare in linea, per modalità e frequenza, con quanto indicato e previsto dalle rispettive ditte costruttrici. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotati su apposito registro, da rendere disponibile in caso di controlli;

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est

Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti

Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031

Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

- qualunque anomalia di funzionamento dei sistemi di aspirazione o degli impianti di abbattimento dovrà comportare la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dei sistemi stessi;
- tutti i punti di emissione indicati nel quadro riassuntivo dovranno essere opportunamente identificati, a sbocco verticale verso l'alto e muniti di idoneo tronchetto di presa raggiungibile in sicurezza;
- riguardo la misura ed il numero di bocchelli di campionamento, le caratteristiche fisiche dei condotti di emissioni ed il loro accesso in sicurezza si faccia riferimento alla normativa di settore (UNI EN ISO 16911:2013 – UNI EN ISO 15259:2008).

Per quanto riguarda la prevenzione e il contenimento delle emissioni diffuse in atmosfera, si prende atto delle modalità operative illustrate dal proponente nella relazione tecnica e nella Tabella 2 del documento "9.MAGIFER Riesame_AIA 2021".

Si richiede di approfondire con maggior dettaglio l'applicazione e l'applicabilità delle singole tecniche elencate nella BATc 14; sulla base di quanto attualmente dichiarato, si prende atto dell'applicazione da parte della ditta delle BATc 14a (parte), 14c (ove pertinente), 14f (parte) e 14g (altresì necessaria ai fini dell'applicazione della BATc26) e si prende atto che il proponente ha valutato come solo *parzialmente* applicabile quanto previsto dalla BATc 14d, a proposito della quale, nella "Decisione di Esecuzione UE 2018/1147", è specificato che "quanto più è alto il rischio posto dai rifiuti in termini di emissioni diffuse nell'aria, tanto più è rilevante la BAT 14d".

In merito alla BATc 14a, si raccomanda di garantire adeguata manutenzione della piantumazione presente lungo il perimetro dello stabilimento, utile per contribuire al miglioramento dell'inserimento nel paesaggio e alla limitazione della dispersione di odori e di polveri.

Si richiede infine di chiarire quanto dichiarato in relazione all'applicazione della BATc 14e ("Bagnatura: Applicata ai cumuli nella stagione estiva e in caso di prolungata siccità", modalità operativa che desta perplessità in relazione al tipo di rifiuti trattati).

Nella relazione tecnica, il proponente ha descritto come scarsamente rilevanti le emissioni diffuse residue generantisi nei pressi di alcuni impianti della linea di frantumazione che risultano non captati e non completamente chiusi, ritenendo, conseguentemente, la situazione sufficientemente gestita; ciò premesso, posto che l'attività svolta nell'installazione può essere sorgente di emissioni diffuse, per le quali sono previste le azioni di prevenzione di cui alla BATc 14, e posta la sola parziale applicazione della BATc 14d sopra evidenziata, si propone comunque di inserire in sede autorizzativa idonea prescrizione che preveda, in caso di esposti o evidenze in fase di controllo, l'implementazione di ulteriori presidi e l'effettuazione di monitoraggi periodici delle polveri diffuse mediante metodo gravimetrico secondo la metodica UNI EN 13284-1:2017.

Si richiede di specificare se lo stoccaggio delle frazioni fini di materiale trattato e da trattare (a titolo di esempio, codici CER 120101 e 120102) avvenga in cumuli o in cassoni e se sia sempre prevista la loro copertura, al fine di contenere le emissioni diffuse.

Ad integrazione di quanto sopra discusso, si evidenzia la necessità del rispetto delle seguenti modalità operative, in linea con le migliori tecniche disponibili e con quanto previsto dall'allegato V alla parte V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- si dovrà sempre provvedere alla copertura dei depositi contenenti i materiali con granulometria più fine, con particolare attenzione in caso di forte vento e/o di eventi atmosferici;
- la ditta dovrà provvedere alla pulizia periodica delle aree pavimentate (cfr. BAT 14g), già richiesta al sottopar. 1.1 in relazione alla gestione rifiuti, anche al fine di evitare emissioni diffuse di polveri a seguito di agenti atmosferici e il sollevamento delle stesse da parte di camion e mezzi d'opera;
- durante lo scarico dai camion e durante le movimentazioni del materiale mediante pala meccanica, caricatori cingolati e caricatori gommati, escavatori e sollevatori telescopici, gli

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017

Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est

Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti

Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031

Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

operatori dovranno adottare modalità operative che minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale e conseguentemente la polverosità prodotta;

- durante la movimentazione interna dei materiali, i mezzi di trasporto dovranno tenere velocità sufficientemente basse (< 20 km/h) a limitare l'innalzamento di polveri;
- nel caso di forte vento, si dovrà sospendere ogni attività all'interno dell'impianto;
- qualora le misure di mitigazione adottate non dovessero garantire la limitazione delle emissioni diffuse, la ditta dovrà adottare ulteriori provvedimenti di cui all'Allegato V alla Parte V del D.Lgs 152/06 s.m.e i..

Dal momento che il nuovo impianto di trattamento chimico-fisico acque meteoriche ha una potenzialità massima nominale di 20 m³/h, in riferimento all'art. 269 e ai punti p e p-bis della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. si richiede di illustrare le modalità di contenimento delle emissioni diffuse previste dal proponente in relazione alla linea di trattamento fanghi.

1.4. Odori

Stante la presenza, nel corso degli anni, di esposti relativi a molestie olfattive presso i recettori sensibili, la scrivente Agenzia ritiene necessaria da parte della ditta l'applicazione delle BATc 10 e BATc 12, mediante la predisposizione di un Piano di Gestione degli Odori (cfr. BATc 1- punto XIV) che rispetti i requisiti indicati in tali BATc relativamente alle caratteristiche e alla gestione del PGO (BATc 12) e ai monitoraggi periodici delle emissioni odorigene (BATc 10).

Si ritiene altresì necessaria l'applicazione della BATc 13 (prevenzione emissioni di odori), in merito alla quale si richiede di esplicitare la o le tecniche di mitigazione che il proponente intende adottare.

1.5. Rumore

In merito alla BAT 17, non si concorda con il proponente circa quanto espresso nella relazione individuata al numero "01247250051-28032021-2311.430_9.MAGIFER Riesame_AIA 2021.pdf", ovvero che: "Alla luce anche delle prescrizioni dell'AIA vigente si ritiene la BAT applicata. Gli impianti sono realizzati e installati tenendo conto dell'esigenza di ridurre al minimo l'emissione di rumore. È previsto un monitoraggio periodico di clima acustico presso i recettori e un monitoraggio continuo con fonometro installato al confine".

La valutazione tecnica Arpa G07_2019_01870 del 08/01/2020, infatti, evidenziava nelle conclusioni quanto segue:

"Il tecnico competente in acustica nella verifica effettuata il 12 dicembre 2019 non:

- ha tenuto conto di un livello di rumore residuo ottenuto con i macchinari della ditta Magifer in funzione, anziché con l'attività spenta;
- ha effettuato una stima del rispetto del criterio differenziale nei pressi della/e sorgenti, anziché all'interno (o almeno in facciata) dei ricettori sensibili più disturbati.

Lo stesso inoltre ha utilizzato un livello di potenza sonoro L_w per la sorgente S2 erroneamente ricavato da un livello di pressione sonora misurato nel punto S2, anziché utilizzare il livello L_w dichiarato nella scheda tecnica della ditta Marivan allegata all'impianto, pari a 103.9 dB(A). In conclusione non è stato possibile esprimere un giudizio in merito all'inserimento del nuovo impianto di separazione, non potendo verificare il rispetto dei limiti di immissione differenziali, o quantomeno la verifica del superamento della soglia di applicabilità di essi (livello di rumore ambientale misurato a finestre aperte inferiore a 50 dB(A) (35 dB(A) a finestre chiuse) durante il periodo diurno)".

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est
Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti
Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031
Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it

A far data da gennaio 2020, non sono pervenute integrazioni relative alle osservazioni prodotte da questo Dipartimento, sopra riportate.

1.6. Relazione di riferimento

Pur considerando le peculiarità del ciclo produttivo in questione, dovrà essere valutata, in conformità della normativa vigente, la predisposizione della relazione di riferimento di cui alla parte II, Titolo III bis, D.Lgs. 152/2006 s.m. e i. in relazione all'installazione IPPC in essere.

2. Conclusioni

Per ogni valutazione e verifica della documentazione presentata si rimanda alla disamina effettuata al paragrafo precedente. Si rimane in attesa delle integrazioni richieste.

\$\$\$\$\$

Allegati:

- Modello di PMC predisposto internamente ad Arpa Piemonte dal Coordinamento AIA

Arpa Piemonte

Codice Fiscale – Partita IVA 07176380017
Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est
Servizio territoriale di Tutela e Vigilanza di Asti
Piazza Alfieri n. 33 – 14100 Asti – Tel. 0141390090 – fax 0141390031
Email: dip.sudest@arpa.piemonte.it PEC: dip.sudest@pec.arpa.piemonte.it